

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 1320 del 12 NOV. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 147 del 12 NOV. 2019

OGGETTO: Lite Socotherm S.p.A. c/ Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione + IRSAP (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 317/2014 R.G.) - Liquidazione saldo parcella Avv. Pietro De Luca.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- La L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- Il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

RICHIAMATE la Determinazione del Presidente n. 08/RG del 24/03/2015 e la Determinazione del Presidente n. 39 del 24/03/2015 (IRSAP) con le quali è stato conferito all'avv. Pietro De Luca del Foro di Catania incarico di difesa e rappresentanza degli Enti al fine di costituirsi nel giudizio di appello pendente avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (N. 317/2015 R.G.), promosso da Socotherm S.p.A. con ricorso in appello notificato in data 02/03/2015 al Consorzio Asi di Ragusa in liquidazione - Gestione Separata IRSAP ed all'IRSAP per la riforma della sentenza del TAR Sicilia - sezione staccata di Catania n. 2926/2014;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 80/RG del 15/07/2015 con relativa convenzione con la quale si è proceduto al perfezionamento dell'atto di conferimento incarico legale e proceduto ad impegnare la spesa di €. 6.282,00, oltre accessori di legge, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. De Luca;

PRESO ATTO che si è proceduto all'affidamento di incarico congiunto per i due enti, specificando che la difesa per l'IRSAP era finalizzata ad eccepire il difetto di legittimazione di quest'ultimo ente, e che l'incarico professionale in favore dell'IRSAP era a titolo gratuito;

PRESO ATTO che, in esecuzione dell'incarico conferito, l'Avv. De Luca si è regolarmente costituito nel giudizio pendente avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana mediante deposito della relativa comparsa di costituzione e risposta;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 07/07/2015 tra il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione - Gestione Separata IRSAP e l'avv. Pietro De Luca (Prot. IRSAP n. 8916/2015 del 07/07/2015);

CONSIDERATO che con Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Ragusa n. 148 del 01/12/2015 il Consorzio ha provveduto al pagamento dell'acconto di €. 5.785,70, comprensivo di accessori di legge, relativo alla fase di studio ed alla fase introduttiva del giudizio di appello in oggetto in favore dell'Avv. De Luca;

VISTA la sentenza n. 861/2019 del 25/09/2019, pubblicata il 01/10/2019, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 317/2015, in accoglimento dell'appello proposto da Socotherm S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR Sicilia - sezione staccata di Catania n. 2926/2014, ha, per l'effetto, accolto il ricorso di primo grado proposto dalla citata società e annullato la Deliberazione

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



[Handwritten signature]

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Ragusa n. 5 del 18/01/2010, disponendo la compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio;

CONSIDERATO che l'avv. Pietro De Luca ha di fatto espletato il proprio mandato e che occorre procedere al pagamento in favore dello stesso delle competenze legali, dovute a saldo, relative al giudizio concluso con la sopracitata sentenza n. 861/2019 pubblicata il 01/10/2019;

VISTA la fattura elettronica n. 81_19 del 23/10/2019 trasmessa dall'Avv. Pietro De Luca a saldo per l'attività espletata nel predetto giudizio;

CONSIDERATO che il predetto professionista ha emesso la citata fattura elettronica n. 81_19 del 23/10/2019 in conformità all'impegno di spesa previsto nella Determinazione del Direttore Generale n. 80/RG del 15/07/2015 ed in base al tariffario forense disciplinato dal D.M. 55/2014 vigente al momento del conferimento dell'incarico professionale;

PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente e che le stesse non incidono sulla gestione provvisoria e non rappresentano spesa frazionabile in dodicesimi;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n. 1059 del 22/03/2019;

RITENUTO di liquidare e pagare all'avv. Pietro De Luca del foro di Catania le spese legali, al lordo della ritenuta d'acconto, secondo lo schema che segue:

A)	Compensi ed onorari	€.	2.316,80
B)	Spese generali su A)	€.	347,52
C)	Totale	€.	2.664,32
D)	C.P.A. su C)	€.	106,57
E)	Totale (Cap. 142)	€.	2.770,89
F)	IVA su E)	€.	609,60
G)	Totale	€.	3.380,49
H)	Ritenuta di acconto su C)	€.	- 532,86
I)	Totale dovuto	€.	2.847,63

DETERMINA

1. impegnare la somma complessiva di € 3.380,49 sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
2. liquidare e pagare all'Avv. Pietro De Luca del foro di Catania, con studio legale in Catania, Viale A. De Gasperi n. 93, la complessiva somma di € 3.380,49, al lordo della ritenuta di acconto, a titolo di competenze legali per l'espletamento dell'incarico di difesa e rappresentanza del Consorzio nella vertenza di cui trattasi, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato al predetto professionista intrattenuto presso Fineco Bank - Cod. IBAN: IT 83 M 0301503200000000006818;
3. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 3.380,49 dall'apposito capitolo del bilancio di competenza.

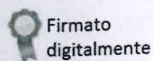
Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piritore

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2015, proposto da Socotherm s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Francesco Stallone, Simona Viola e Giuseppe Broccoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa in Liquidazione - Gestione Separata IRSAP, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, 5;

per la riforma

della sentenza del TAR Sicilia - sezione staccata di Catania - sezione seconda n. 2926/2014, resa tra le parti, concernente risoluzione, ai sensi della l. r. n. 1/1984, di atto di vendita di un lotto industriale sito nell'agglomerato industriale di Modica – Pozzallo;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Consorzio ASI Ragusa in liquidazione – gestione separata IRSAP, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e di replica delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del 25 settembre 2019 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Francesco Stallone e Simona Viola per la società appellante, e Rita Cantavenera su delega di Pietro De Luca per l'IRSAP;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso in appello con il quale la s.p.a. Socotherm ha impugnato la sentenza n. 2926 del 2014 della seconda sezione del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania, chiedendone la riforma.

Il giudice di primo grado ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso presentato dalla Socotherm per l'annullamento del provvedimento n. 5 del 18 gennaio 2010, con il quale il Comitato direttivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa (in seguito anche Consorzio ASI), preso atto che la società aveva disposto la chiusura dello stabilimento realizzato a Pozzallo, non più in attività, e conseguentemente messo in mobilità il personale dipendente, e nel ritenere Socotherm inadempiente agli obblighi previsti nell'atto di compravendita del 27.2.2006 e al relativo regolamento consortile di assegnazione dei suoli all'interno delle aree industriali, per non avere osservato la prescrizione di mantenere inalterati i livelli occupazionali indicati all'atto della assegnazione del lotto; visti l'art. 23 della l. r. n. 1 del 1984, il regolamento consortile suddetto e l'atto di vendita del 27.2.2006, deliberava la risoluzione dell'atto di vendita medesimo e di procedere alla riacquisizione del lotto a suo tempo ceduto alla Socotherm, disponendone l'acquisizione al patrimonio consortile dietro il

pagamento, a favore della società, del 75 % del prezzo dalla stessa corrisposto al momento dell'acquisto.

2. Per una migliore comprensione della vicenda, amministrativa e processuale, è opportuno premettere che Socotherm è una società attiva nel settore del rivestimento e isolamento delle tubazioni per il trasporto di idrocarburi, gas e acqua, specializzata in particolare nella protezione anticorrosiva e nell'isolamento termico di tubazioni, ed è operativa in Italia, tra l'altro, nello stabilimento di Pozzallo, tuttora pienamente funzionante.

La società appellante espone di avere attraversato un periodo momentaneo di crisi che l'ha portata all'arresto temporaneo dell'attività presso lo stabilimento di Pozzallo, dopo che il Consorzio di Ragusa, con varie deliberazioni del Comitato direttivo del 2005 e 2006, le aveva assegnato un lotto di terreno di oltre 136.000 mq per la costruzione di un impianto industriale, e con atto del 27.2.2006 aveva venduto il lotto a Socotherm per un corrispettivo di circa 425.000 euro, in ragione di un prezzo di poco più di tre euro al mq.

L'atto di compravendita prevedeva in particolare un vincolo esclusivo di destinazione del suolo alla realizzazione di un insediamento industriale per attività di fabbricazione di pezzi speciali, fittings di tubazioni e rivestimenti anticorrosivi di tubazioni.

L'atto di vendita poneva, a carico dell'acquirente del lotto, una serie di obblighi, il mancato rispetto dei quali comportava a seconda dei casi la sospensione immediata dei servizi o la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 23, comma 9, della l. r. n. 1 del 1984.

Dopo che Socotherm, con nota del 16.9.2009, aveva avanzato richiesta di mobilità di "16 unità del sito di Pozzallo", "al momento totalmente privo di commesse", il Consorzio di Ragusa, con atti del 7.10 e del 17.11.2009, avviava il procedimento di risoluzione del contratto e di retrocessione del lotto assegnato, che si concludeva con la menzionata deliberazione del Comitato direttivo del 18.1.2010, non prima che la società avesse formulato osservazioni al riguardo.

3. Avverso e per l'annullamento della delibera, la società ricorreva con tre motivi di diritto dinanzi al TAR di Catania, il quale, con la sentenza in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio con il Consorzio, respingeva il ricorso rilevando, in sintesi, quanto segue.

1) Con riguardo alla censura di incompetenza, il Comitato direttivo del Consorzio, conformemente a quanto dispongono gli articoli 10 della l. r. n. 1 del 1984 e 12 del regolamento di gestione consorziale, pur a seguito della l. r. n. 10 del 2000 che, nel ripartire le competenze con riferimento agli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, stabilisce all'art. 2 che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti alla gestione; il Comitato direttivo, si diceva, mantiene la natura di organo esecutivo e gestionale dell'Ente, ed è pertanto competente alla adozione di delibere come quella impugnata.

2) Quanto al secondo motivo, basato sulla violazione dell'art. 23 della l. r. n. 1 del 1984 e degli articoli 2 e 3 dell'atto di vendita, e sul vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, diversamente da ciò che ritiene la società ricorrente, per la quale il mancato rispetto, momentaneo, dell'obbligo di mantenere inalterati i livelli occupazionali indicati in sede di assegnazione del lotto non sarebbe stato tale da giustificare la risoluzione del contratto di vendita, nella sentenza si evidenziava che la risoluzione si fondava sul fatto che Socotherm aveva deciso di chiudere lo stabilimento, non più in attività, e conseguentemente di porre in mobilità il personale dipendente, il che concretizzava una violazione dell'obbligo del c. d. vincolo di destinazione, in base a quanto stabilito all'art. 23 della l. r. n. 1 del 1984 e all'art. 2 del contratto di compravendita, a nulla valendo le argomentazioni di parte ricorrente per le quali l'inattività e la riduzione dei limiti occupazionali dipendevano da una crisi generale del settore, non risultando comprovata tale asserita causa esogena di forza maggiore.

3) Anche sul piano procedimentale e della adeguatezza sotto i profili istruttorio e

motivazionale l'azione consorziale risultava legittima.

4. Socotherm ha impugnato la sentenza riproponendo, nella sostanza, con un adattamento alla struttura motivazionale della decisione appellata, i motivi di: 1) violazione dell'art. 23, commi da 7 a 9, della l. r. n. 1 del 1984, ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; 2) violazione degli articoli 3, 7, 8 e 10, lett. b), della l. n. 241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; e 3) violazione degli articoli 2 della l. r. n. 10 del 2000, 10, lett. f) e 23 della l. r. n. 1 del 1984 e 12 del regolamento di gestione del Consorzio; incompetenza relativa del Comitato direttivo, spettando al Direttore generale la competenza a emanare le deliberazioni che impegnano il Consorzio verso l'esterno, posto che l'assetto normativo enunciato con le sopra richiamate disposizioni della l. r. n. 1 del 1984 risulta "obsoleto" ed è stato superato dall'art. 2 della l. r. n. 10 del 2000, norma che attribuisce ai dirigenti l'adozione dei provvedimenti amministrativi gestionali, che impegnano all'esterno l'Amministrazione della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

Resiste l'Amministrazione.

Le parti hanno presentato memorie.

All'udienza di smaltimento dell'arretrato del 25.9.2019 il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.

5. L'appello è fondato e va accolto, con riferimento al primo e al secondo motivo, in particolare sotto i dedotti profili del difetto dei presupposti e della insufficiente istruttoria e motivazione, essenzialmente per avere, il Consorzio, disposto la risoluzione dell'atto di vendita in una situazione nella quale non si era verificato alcun abbandono della attività produttiva o, quantomeno, non era stata adeguatamente accertata una inattività dell'opificio prolungata in maniera significativa, essendo, al contrario, avvenuto un arresto temporaneo, una sospensione momentanea della attività, alla quale ha fatto seguito la ripresa della produzione medesima, tuttora perdurante.

Più in dettaglio, premesso in generale che la "ratio" della l. r. n. 1 del 1984 attiene all'incremento delle opportunità occupazionali nel settore industriale attraverso l'insediamento di opifici; che quando la l. r. n. 1 del 1984, all'art. 23, fa richiamo alla inosservanza dell'impegno della impresa di mantenere la destinazione, intende riferirsi non alla "destinazione" urbanistica ma a quella economica; e che, come appare del tutto evidente, per evitare la revoca della vendita non è sufficiente il mantenimento di uno stabilimento inattivo; sono corrette e vanno condivise le considerazioni svolte con l'appello da Socotherm, a confutazione delle argomentazioni e statuizioni della sentenza, là dove in particolare la società:

-rimarca di non avere mai manifestato l'intenzione di mutare la destinazione produttiva dell'impianto e rileva di avere soltanto sospeso, per un breve periodo, nel 2009, la propria attività, avendo attraversato, in quell'anno, un periodo momentaneo di crisi, che l'ha costretta dapprima ad attivare la procedura di mobilità per i 16 dipendenti dello stabilimento di Pozzallo e poi a richiedere al Tribunale di Vicenza l'ammissione al concordato preventivo, concessa con decreto del 16.10.2009, in una prospettiva di riavvio dello stabilimento, come poi è avvenuto, e non certo di chiusura dell'impianto;

-sottolinea come, pochi mesi dopo l'adozione del provvedimento di revoca, del gennaio 2010, lo stabilimento di Pozzallo sia tornato operativo senza alcun mutamento di destinazione produttiva e come, anche attualmente, l'azienda produca pezzi speciali, fittings di tubazioni e rivestimenti anticorrosivi di tubazioni, dovendosi ritenere tutt'altro che irrilevante, in questo contesto, invero assai peculiare, per accertare la legittimità, o meno, dell'azione amministrativa, anche ciò che è accaduto dopo l'adozione del provvedimento impugnato, con riguardo in particolare alla ripresa della attività operativa, come detto tuttora perdurante, e alla circostanza, messa in risalto nelle memorie conclusive e nel corso della udienza di discussione, per la quale permangono, nel patrimonio del Consorzio ASI di Ragusa, un numero notevole di lotti a destinazione industriale liberi;

-precisa che tra la comunicazione di Socotherm, relativa alla riduzione del personale, del 16.9.2009, indice, come difatti avverrà, di una difficoltà produttiva temporanea, superabile, e superata, e l'adozione del provvedimento finale (18.1.2010), sono trascorsi soltanto quattro mesi, ossia un periodo di tempo oggettivamente insufficiente per considerare adeguatamente giustificata la decisione di revoca; e soggiunge che nel corso dell'istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato il Consorzio non ha vagliato in maniera sufficiente se la temporanea inattività fosse riconducibile - avendo riguardo, come bene si osserva con l'appello, alla logica degli istituti diretti a incentivare l'industrializzazione, e al di là di approcci formalistici tali da trasformare strumenti di incentivazione della attività di impresa in ostacoli alla creazione e al mantenimento di attività imprenditoriali sul territorio - a una crisi transitoria, o a una difficoltà momentanea, o viceversa a una perdita definitiva di vitalità economica della impresa;

-pone in risalto, quale elemento aggiuntivo a sostegno della non condivisibilità della sentenza e della illegittimità del provvedimento contestato in primo grado, le diversità che innegabilmente emergono tra la vicenda odierna e quella decisa da questo CGA, con la sentenza n. 1214 del 2009, richiamata (anche) dal Consorzio nelle sue difese, caratterizzata da una interruzione della attività produttiva protrattasi per cinque - sei anni prima che venisse decisa la revoca dell'atto di vendita; sicché, conclude parte appellante, risulta con chiarezza sia la sproporzione del provvedimento adottato dal Consorzio ASI nei confronti di una società, Socotherm, che ha ripreso quasi immediatamente l'attività produttiva nello stabilimento di Pozzallo, e sia l'insufficiente istruttoria compiuta in questo frangente dalla p. a. , posto che la decisione di dichiarare risolto l'atto di vendita, nel contesto, normativo e di fatto, dato, avrebbe richiesto una verifica istruttoria assai più approfondita e prolungata nel tempo.

Pare il caso di aggiungere che il carattere momentaneo della sospensione della produzione e la ripresa della attività nel settore della realizzazione di pezzi speciali,

fittings di tubazioni e rivestimenti anticorrosivi di tubazioni, attività tuttora perdurante, risultano dagli atti processuali e sono stati riaffermati dalla difesa dell'appellante nel corso dell'udienza di discussione del 25.9.2019 senza contestazione o smentita alcuna da parte dell'appellata.

Dal complesso delle considerazioni su esposte discende la non condivisibilità della sentenza impugnata, che si è basata su una interpretazione dell'art. 23 della l. r. n. 1 del 1984, là dove la revoca della vendita viene subordinata al mancato rispetto dell'impegno della impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento alla attività industriale, formalistica e incoerente con la logica degli strumenti di incentivazione previsti dalla legge stessa e in concreto utilizzati.

Assorbita ogni altra censura o questione non esplicitamente esaminata l'appello dev'essere in conclusione accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, la deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Ragusa n. 5 del 18.1.2010 va annullata.

Tuttavia, la complessità, specie in fatto, delle questioni trattate è tale da giustificare in via eccezionale la compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Ragusa n. 5 del 18.1.2010.

Spese del doppio grado del giudizio compensate.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Giambattista Bufardecì, Consigliere

Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Buricelli

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

IRSAP
Protocollo Arrivo N. 28966/2019 del 02-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 81
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF53BO

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03379060878
Codice fiscale: DLCPTR57S28B202D
Denominazione: **Pietro De Luca**
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA**
Provincia di competenza dell'Albo: CT
Numero iscrizione all'Albo: **03457**
Data iscrizione all'Albo: **1984-12-20** (20 Dicembre 1984)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale A. De Gasperi, 93**
CAP: **95127**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **095370218**
E-mail: **avv.delucact@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00119380889**
Denominazione: **Consorzio A.S.I. Ragusa in Liquidazione - Gestione Separata Irsap - Uff_eFattura**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazzale Cesare Zipelli S.n.c.**
CAP: **97100**
Comune: **Ragusa**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Versione FPA12

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-10-23** (23 Ottobre 2019)

Numero documento: **FATTPA 81_19**

Importo totale documento: **3380.49**

Causale: **COD.ID80DG2015/MIG-SALDO COME DA CONVENZIONE PER GIUDIZIO CGA NOTIFICATO IL 2/3/18 DA SOCOTHERM SPA NRG 317/2015 (DET.PRESID.N.39/2015E DIRETTORE GEN.N. 80/RG 15/7/15)**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)

Importo ritenuta: **532.86**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **106.57**

Imponibile previdenziale: **2664.32**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Onorario**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **2316.80**

Valore totale: **2316.80**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SPESE GENERALI 15%**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **347.52**

Valore totale: **347.52**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **2770.89**

Totale imposta: **609.60**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-23** (23 Ottobre 2019)

Importo: **2847.63**

Istituto finanziario: **FINECO BANK**

Codice IBAN: **IT83M0301503200000000006818**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it